

43/2026



RG 25/2026 L.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PARMA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

| | |
|-----------------------------|--------------|
| dott.ssa Antonella Ioffredi | Presidente |
| dott. Enrico Vernizzi | Giudice |
| dott.ssa Angela Casalini | Giudice rel. |

nel giudizio n. 43/2026 reg. P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale
promosso da

Comoli, Ferrari & C. S.p.a. (P. Iva 00123060030), in persona del Consigliere Delegato dott.
Gianpaolo Torazzi, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Giussani, presso il cui studio sito
in Milano, Via Corridoni n. 40, è elettivamente domiciliata;

RICORRENTE

nei confronti di

BOTTIONI ELETTROIMPIANTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (P.IVA 02670190343), in
persona del legale rappresentante pro tempore;

RESISTENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto: apertura della liquidazione giudiziale.

letto il ricorso proposto da Comoli, Ferrari & C. S.p.a. per l'apertura della liquidazione
giudiziale di Bottioni Elettroimpianti S.r.l. (C.F. e P. Iva 02670190343);



osservato che non risulta pendente un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;

verificata la regolare instaurazione del contraddittorio (notifica a mezzo PEC da parte della Cancelleria in data 12.3.2026);

esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e ss. CCII poiché la debitrice ha il centro dei propri interessi principali nel circondario di Parma;

valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività *“installazione, trasformazione, manutenzione e riparazione impianti di produzione, trasporto, distribuzione, utilizzazione energia elettrica, impianti elettrici, radio, televisivi ed elettronici, antenne ed impianti radiotelevisivi, impianti di protezione antincendio limitatamente a quelli elettronici, impianti di allarme su edifici civili e industriali”*;

rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 ex art. 49 co. 5 CCII;
- b) mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII;
- c) sussistenza dello stato di insolvenza;

a) considerato che all'esito dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 CCII. Ed infatti, la ricorrente vanta un credito nei confronti della resistente di euro 39.150,99, come riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Parma n. 1208/2025, pubblicata in data 26.11.2025 e notificata alla resistente il giorno successivo, unitamente al precetto (v. doc. n. 5, fascicolo ricorrente). Inoltre, il debito erariale scaduto è pari ad euro 20.818,95 (v. informativa di Agenzia Entrate Riscossione del 12.3.2026);

b) la resistente, non costituita in giudizio, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII, rimanendo il debitore onerato della prova ex art



121 CCII del non superamento dei limiti dimensionali che ne escludono l'assoggettabilità a liquidazione giudiziale (Cass. 25188/2017; Cass. 8769/2012; Cass. 11309/2009). Si osserva altresì che, alla luce dell'istruttoria officiosa, emerge che il bilancio chiuso al 31.12.2023 presenta alcuni parametri sopra le soglie di cui all'art. 2, comma 1, lett. d, CCII, poiché l'attivo è pari ad euro 310.321,00 ed i ricavi ammontano ad euro 327.086,00. A tal riguardo si rileva che, nel vigore della Legge Fallimentare, ma sulla base di principi estensibili all'attuale disciplina, la Suprema Corte ha avuto occasione di chiarire che benché i bilanci *“non abbiano certamente valore di prova legale”* essi tuttavia costituiscono *“la base documentale imprescindibile della dimostrazione che il debitore ha l'onere di fornire per sottrarsi alla dichiarazione di fallimento ... a meno che la prova dell'inammissibilità del fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi”* (Cass.n.13643/2013; n.8769/2012; n.13746/2017; Cass. ord. n.33091/2018; Cass.ord.30516/2018; Corte d'Appello di Bologna sentenza n 100 del 9 gennaio 2020) nel caso di specie insussistenti;

c) osservato che lo stato di insolvenza è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII come *“lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”*, dando così continuità alla definizione elaborata dalla giurisprudenza nel vigore della precedente legge fallimentare che lo ravvisava *“quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili”* (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014). In particolare, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, quando la società è in liquidazione, come nel caso che ci occupa, *“la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza, deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, e deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in*



liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (Cass. 24660/2020; Cass. 25167/2016). Ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per l’apertura della liquidazione giudiziale, in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice, evincibile nel caso concreto: a) dagli inadempimenti denunciati in atti; b) dall'esistenza di debiti erariali per € 20.818,95 (v. informativa di Agenzia Entrate Riscossione del 12.3.2026); c) dalla perdita evidenziata nell’ultimo bilancio approvato, pari ad euro 149.778,00; ritenuto di indicare come curatore la dott.ssa Michela Bozzani (C.F. **BZZMHL71H61I153T**), professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII ;

P.Q.M.

visti ed applicati gli artt. 49 e 121 CCII,

DICHIARA

l’apertura della liquidazione giudiziale di Bottioni Elettroimpianti S.r.l. in liquidazione (P.IVA 02670190343) in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

NOMINA

Giudice Delegata la dott.ssa Angela Casalini;

NOMINA

Curatrice la dott.ssa Michela Bozzani (C.F. **BZZMHL71H61I153T**) professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII;

ORDINA

al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell’articolo 2215-bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l’elenco dei creditori corredato dall’indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell’articolo 39 CCII;



STABILISCE

che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 23.9.2026, ore 9:30;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 CCII;

AUTORIZZA

Il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCII e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 195 CCII;

ORDINA

che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.

Parma, 29.4.2026

La Giudice rel.

dott.ssa Angela Casalini

La Presidente

dott.ssa Antonella Ioffredi



